



## **Delibera della Giunta Regionale n. 507 del 02/08/2018**

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per le politiche sociali e socio-sanitarie

Oggetto dell'Atto:

LEGGE REGIONALE 1 DICEMBRE 2017, N. 34. "INTERVENTI PER FAVORIRE L'AUTONOMIA PERSONALE, SOCIALE ED ECONOMICA DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE E DEI LORO FIGLI ED AZIONI DI RECUPERO RIVOLTE AGLI UOMINI AUTORI DELLA VIOLENZA". CRITERI E MODALITA' DI ATTUAZIONE. INTERVENTI A FAVORE DEI FIGLI DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE.

**Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente**

**PREMESSO**

- a. che la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, svolta ad Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77, riconosce che la violenza di genere, inclusa anche la violenza domestica, è una grave violazione dei diritti umani, dell'integrità fisica e psicologica, della sicurezza, della libertà e della dignità della persona;
- b. che, con la Legge Regionale 1 dicembre 2017, n. 34 "*Interventi per favorire l'autonomia personale, sociale ed economica delle donne vittime di violenza di genere e dei loro figli ed azioni di recupero rivolte agli uomini autori della violenza*", la Regione garantisce alle donne vittime di violenza di genere ed ai loro figli l'accoglienza, l'assistenza psico-fisica e il sostegno sociale ed economico, nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato;
- c. che, attraverso la medesima legge, la Regione sostiene misure dirette a far emergere la violenza di genere sommersa nei confronti delle donne e dei loro figli, nonché interventi di finalizzati all'acquisizione o riacquisizione dell'autonomia personale come strumento per recuperare la stima e la coscienza del proprio valore personale e di partecipazione attiva alla vita sociale;
- d. ai sensi dell'art. 2 della legge, la Giunta regionale disciplina, con propria delibera le modalità ed i criteri di individuazione dei destinatari degli interventi, sentita la competente commissione consiliare;
- e. per favorire l'autonomia economica delle donne vittime delle violenze di genere e dei loro figli, la legge prevede la concessione di contributi finalizzati alla copertura delle spese necessarie alla fuoriuscita dall'originario nucleo familiare per un anno e avvia azioni per il supporto psicologico e l'inserimento nel mondo professionale delle donne vittime di violenza di genere;
- f. per la realizzazione degli interventi previsti, la legge ha stanziato un apposito fondo annuale dell'importo pari ad euro 500.000,00;

**CONSIDERATO:**

- a. che la L.R. 1 dicembre 2017, n. 34, prevede, tra le altre, la realizzazione delle seguenti attività:
  - i. interventi a tutela dei figli delle donne vittime di violenza di genere, se minori, per il completamento del percorso scolastico e formativo;
  - ii. percorsi e tirocini formativi per le donne vittime di violenza di genere e per i loro figli maggiorenni, per agevolare il loro inserimento lavorativo e sviluppare la rete territoriale all'interno di nuovi ambiti di intervento;
  - iii. tirocini formativi finalizzati all'inserimento e all'inclusione socio-lavorativa dei destinatari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b);
- b. che si intende, in via prioritaria, promuovere la realizzazione dei seguenti interventi di sostegno a favore dei figli delle donne vittime di violenza di genere:
  - i. attività di supporto per il completamento di percorsi scolastici e socio-educativi destinati ai figli minori;
  - ii. percorsi di formazione finalizzati all'implementazione delle competenze di base (key-competences) e specialistiche;
  - iii. percorsi di inserimento socio-lavorativo destinati ai figli maggiorenni, anche mediante l'attivazione tirocini formativi e/o di inclusione sociale;
  - iv. attività finalizzate all'acquisizione o riacquisizione dell'autonomia personale e alla partecipazione attiva alla vita sociale, mediante percorsi di educazione allo sport, all'arte e all'associazionismo;

**RITENUTO**, pertanto,

- a. di dover individuare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 1 dicembre 2017, n 34, le seguenti modalità e criteri di selezione dei destinatari:
  - a.1 stabilire che, per l'erogazione dei contributi destinati alla realizzazione degli interventi previsti dalla L.R. 1 dicembre 2017, n 34, gli Uffici si avvalgano delle procedure previste dalla legge, a seconda delle finalità che si intendono perseguire e dei soggetti coinvolti, quali protocolli di intesa, accordi bilaterali e riparti non competitivi con altri enti pubblici, nonché manifestazioni di interesse, avvisi pubblici e procedure di affidamento ai sensi del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50;
  - a.2 finanziare, in via prioritaria, la realizzazione dei seguenti interventi di sostegno a favore dei figli delle donne vittime di violenza di genere:
    - i. attività di supporto per il completamento di percorsi scolastici destinati ai figli minori;
    - ii. percorsi di formazione finalizzati all'implementazione delle competenze di base (key-competences) e specialistiche;
    - iii. percorsi di inserimento socio-lavorativo destinati ai figli maggiorenni, anche mediante l'attivazione tirocini formativi e/o di inclusione sociale;
    - iv. attività finalizzate all'acquisizione o riacquisizione dell'autonomia personale e alla partecipazione attiva alla vita sociale, mediante percorsi di educazione allo sport, all'arte e all'associazionismo;
  - a.3 stabilire quali requisiti minimi di accesso agli interventi, la presa in carico da parte del soggetto istituzionalmente competente e la residenza nella Regione Campania, con priorità per coloro che vivono in aree a rischio emarginazione e/o in quartieri con forte disagio sociale e/o ad elevata incidenza del fenomeno della violenza di genere;
  - a.4 promuovere, altresì, percorsi di sostegno orientativo e psicologico a favore delle donne vittime di violenza;
- b. di dover inviare il presente provvedimento al Consiglio regionale per gli adempimenti previsti dalla legge regionale 1 dicembre 2017, n. 34, articolo 2, riservandosi le ulteriori determinazioni di competenza;
- c. di dover destinare, per la realizzazione degli interventi sopra elencati, €. 500.000,00 da prelevare a valere sul capitolo n. 7912 "Misure di sostegno per le donne vittime di violenze di genere" del Bilancio regionale 2018;
- d. di dover demandare alla Direzione 50.05 "Politiche Sociali e Socio-Sanitarie", della Regione Campania gli adempimenti consequenziali al presente atto;

**VISTI**

- a. la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, nota anche come **Convenzione di Istanbul, del 7 aprile 2011**
- b. la L. R. 27 giugno 2013, n. 77;
- c. il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge 15 ottobre 2013, n. 119;
- d. la L. R. 23 ottobre 2007, n.11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della Legge 8 novembre 2000, n. 328);
- e. la L. R. 11 febbraio 2011, n. 2;
- f. la L. R. 1 dicembre 2017, n. 34;

propone e la Giunta in conformità a voti unanimi

**DELIBERA**

per le motivazioni di cui in premessa che si richiamano integralmente:

- 1.1. stabilire che, per l'erogazione dei contributi destinati alla realizzazione degli interventi previsti dalla L.R. 1 dicembre 2017, n. 34, gli Uffici si avvalgano delle procedure previste dalla legge, a seconda delle finalità che si intendono perseguire e dei soggetti coinvolti, quali protocolli di intesa, accordi bilaterali e riparti non competitivi con altri enti pubblici, nonché manifestazioni di interesse, avvisi pubblici e procedure di affidamento ai sensi del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- 1.2. finanziare, in via prioritaria, la realizzazione dei seguenti interventi di sostegno a favore dei figli delle donne vittime di violenza di genere:
  - i. attività di supporto per il completamento di percorsi scolastici destinati ai figli minori;
  - ii. percorsi di formazione finalizzati all'implementazione delle competenze di base (key-competences) e specialistiche;
  - iii. percorsi di inserimento socio-lavorativo destinati ai figli maggiorenni, anche mediante l'attivazione tirocini formativi e/o di inclusione sociale;
  - iv. attività finalizzate all'acquisizione o riacquisizione dell'autonomia personale e alla partecipazione attiva alla vita sociale, mediante percorsi di educazione allo sport, all'arte e all'associazionismo;
- 1.3 stabilire quali requisiti minimi di accesso agli interventi, la presa in carico da parte del soggetto istituzionalmente competente e la residenza nella Regione Campania, con priorità per coloro che vivono in aree a rischio emarginazione e/o in quartieri con forte disagio sociale e/o ad elevata incidenza del fenomeno della violenza di genere;
- 1.4 promuovere, altresì, percorsi di sostegno orientativo e psicologico a favore delle donne vittime di violenza;
2. di inviare il presente provvedimento al Consiglio regionale per gli adempimenti previsti dalla legge regionale 1 dicembre 2017, n. 34, articolo 2, riservandosi le ulteriori determinazioni di competenza;
3. di destinare, per la realizzazione degli interventi sopra elencati, €. 500.000,00 da prelevare a valere sul capitolo n. 7912 "*Misure di sostegno per le donne vittime di violenze di genere*" del Bilancio regionale 2018;
4. di demandare alla Direzione 50.05 "Politiche Sociali e Socio-Sanitarie", della Regione Campania gli adempimenti consequenziali al presente atto;
5. di trasmettere il presente atto all'Assessore alla Formazione e alle Pari Opportunità, al Capo di Gabinetto, al Direttore della D.G. 50.05 "Politiche Sociali e Socio-Sanitarie" e al B.U.R.C. per la pubblicazione.